



Sent. n. 73/2021

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Rosalba	DI GIULIO	Consigliere relatore
Pasquale	FAVA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio iscritto al n. 13078 del registro di segreteria,  
proposto dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la  
Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

contro

[omissis] [omissis] (c.f. [omissis]), nato a  
[omissis] il [omissis] ed ivi residente in via [omissis],  
elettivamente domiciliato in Perugia, alla Via Baldeschi n.  
2, presso lo studio dell'Avv. Francesco Depretis, che lo  
rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv.  
Francesco Alessandro Magni, giusta procura speciale in atti;

[omissis] [omissis] (c.f. [omissis]), nata  
a [omissis] il [omissis] ed ivi residente in via [omissis],

rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Vinci, giusta procura speciale in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, in Piazza della Conciliazione, n. 5;

[omissis] [omissis] (c.f. [omissis]), nata a [omissis] il [omissis] e residente in [omissis] in Via [omissis];

[omissis] [omissis] (C.F. [omissis]), nata a [omissis] il [omissis] e residente in [omissis] alla contrada [omissis].

Visti l'atto di citazione e gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 luglio 2021, con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Elena Errico, il Consigliere relatore Rosalba Di Giulio, l'avv. Francesco Depretis per [omissis] e l'avv. Paola Scoccianti, in sostituzione dell'avv. Paolo Vinci per [omissis], e il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Enrico Amante.

#### PREMESSO IN FATTO

1. Con atto di citazione depositato, previo rituale invito a dedurre, il 12 novembre 2020, la locale Procura conveniva in giudizio i quattro soggetti in epigrafe generalizzati per sentirli condannare in via solidale, a titolo di colpa grave, ad un risarcimento pari nel complesso ad € 800.000,00, oltre accessori e spese, in favore dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, ripartito *pro quota*, a carico di ciascuno dei quattro convenuti in

misura paritaria di € 200.000,00 o della diversa quota ritenuta di giustizia.

Trattasi di danno indiretto, prospettato come derivante da *malpractice medica* e liquidato dall'Azienda Ospedaliera di Perugia con deliberazione n. 1439 del 31 agosto 2015, con cui venivano corrisposti – a seguito di transazione – € 800.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni sia patrimoniali sia non patrimoniali, agli eredi di [omissis], deceduto in data [omissis], presso il Reparto di [omissis] dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia", a causa di una erronea somministrazione del farmaco idarubicina, in un sovradosaggio che, nella prospettazione attorea, ne avrebbe determinato il decesso per scompenso cardiaco acuto.

La fattispecie dannosa contestata, in particolare, sarebbe scaturita dall'errore della specializzanda [omissis] nel redigere la "stecca terapeutica", sia cartacea da trasmettere via fax alla farmacia, sia informatica del paziente indirizzata agli infermieri, riportando in modo errato la dose del farmaco (indicata in 45/mg per mq corporeo, anziché 12 mg/ per mq corporeo correttamente prescritti dalla [omissis]), senza che nessuno se ne avvedesse.

Anzi l'errore era stato confermato dalla specializzanda [omissis], la quale, rispondendo alla telefonata di chiarimenti ricevuta dalla Farmacia ospedaliera in ordine alla

esorbitanza del dosaggio, senza consultare né la cartella clinica del paziente, né i dosaggi massimi indicati nel Protocollo AIDA, affermava che “quello era il Protocollo” e non informava tempestivamente della richiesta telefonica ricevuta dalla Farmacia, né la specializzanda [omissis], né il medico *tutor* [omissis], responsabile del paziente e dunque tenuta a svolgere un diligente controllo sia sulla evoluzione del percorso nosocomiale di quest’ultimo, sia sull’operato delle specializzande.

E ancora, si giungeva alla erronea somministrazione di un dosaggio esorbitante i limiti massimi di posologia del farmaco secondo la Procura anche a causa della inidonea organizzazione del reparto e degli insufficienti controlli interni predisposti dal Dirigente della struttura [omissis], che soltanto dopo il fatto lesivo dotava il reparto di un *software* in grado di bloccare automaticamente le prescrizioni anomale di farmaci.

A ciò concorrevano, nonostante non siano stati convenuti nel presente giudizio, sia la mancata rilevazione dell’errore da parte delle quattro infermiere somministratrici delle dosi letali, che non si avvedevano di nessuna anomalia, sia la superficiale condotta delle due farmaciste e del responsabile della Farmacia ospedaliera, che pure avvedutisi della esorbitanza del dosaggio, si accontentavano della conferma telefonica avuta, senza controllare il Protocollo ed inviavano il farmaco al reparto nelle

dosi richieste.

I convenuti [omissis] e [omissis], hanno depositato, *in limine litis* nell'ambito delle rispettive memorie di costituzione, tempestivamente pervenute entro il termine del 29 aprile 2021 stabilito per la costituzione dal decreto presidenziale di fissazione udienza, formale istanza di definizione della controversia mediante rito abbreviato, in applicazione dell'art. 130 C.G.C., offrendo ognuno il pagamento di € 100.000,00, importo corrispondente al 50% della quota della pretesa risarcitoria posta a carico di ciascuno nell'atto di citazione, su cui positivo è risultato per entrambi il parere espresso dalla Procura contabile, sicché il rito abbreviato è stato autorizzato dalla Sezione con decreto n. 1/2021.

Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole il 10 marzo 2021 in relazione alla richiesta di [omissis] ed il 31 marzo 2021 per quella di [omissis].

La Sezione, con decreto 20 maggio 2021 n. 1, in accoglimento delle istanze di rito abbreviato, ha determinato le somme dovute dai convenuti (nella misura di €100.000,00 ciascuno), e fissato il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del decreto per il versamento, in unica soluzione, a favore dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, con onere di tempestivo deposito presso la Segreteria della Sezione, nei quindici giorni successivi al versamento, della documentazione probatoria dei

pagamenti e dell'attestazione di avvenuto incasso della corrispondente somma dall'amministrazione danneggiata.

All'odierna udienza camerale, fissata *ex art.* 130, co.7 c.g.c., i rappresentanti delle parti istanti hanno evidenziato la ritualità dei pagamenti effettuati ed hanno concluso chiedendo la definizione del giudizio con rito abbreviato, con la compensazione di spese.

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha confermato l'avvenuto pagamento ed aderito alla definizione del giudizio con rito abbreviato, rimettendosi alla valutazione del Collegio per quel che attiene alle spese giudiziali.

Considerato in

#### DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a decidere in via definitiva, previo accertamento della ritualità dei pagamenti, in termini di completezza e tempestività, nel giudizio di responsabilità con le modalità previste dall'art. 130 c.g.c., proprie del rito abbreviato, con riferimento alle posizioni dei due convenuti istanti.

Si tratta di rito, come noto, introdotto in funzione deflattiva ed allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, come procedimento speciale alternativo al rito ordinario, dagli artt. 130 del d. lgs. n. 174/2016 c.g.c., secondo cui: "*In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo*

*scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione".*

2. L'istanza di rito abbreviato è stata autorizzata nel caso in esame in quanto non è stato contestato alcun doloso arricchimento dei convenuti (precludente l'accesso al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130, co. 4 c.g.c.).

3. In esecuzione del decreto della Sezione, il convenuto [omissis] ha effettuato il 3 giugno 2021 il versamento di € 100.000,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, come comprovato da quietanza n. 3127 rilasciata dal Tesoriere in data 03.06.2021 e da conforme attestazione dell'Azienda Ospedaliera di Perugia in data 10.06.2021 di avvenuto incasso della somma.

4. Analogamente, la [omissis] il 15 giugno 2021 ha effettuato - tramite la Compagnia Assicurativa AmTrust Assicurazioni S.p.A. - un bonifico (n. CRO 0306925939326110481271112711IT) di €100.000,00 in favore dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, come comprovato da

conforme attestazione dell'Azienda Ospedaliera di Perugia del 22 giugno 2021 di avvenuto incasso della somma e da quietanza del Tesoriere n. 3483/2021 del 21 giugno 2021.

5. Accertato il tempestivo e regolare versamento delle somme dovute, il giudizio va pertanto definito ai sensi del richiamato art. 130, ottavo comma, c.g.c.

Le spese del presente procedimento, a carico degli interessati, sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, dichiara definito il giudizio di responsabilità in relazione alle posizioni di *[omissis]* e di *[omissis]*.

Condanna le predette parti convenute al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di € 425,84 (euro quattrocentoventicinque/84).

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14 luglio 2021.

Il Consigliere estensore

Rosalba Di Giulio

(f.to digitalmente)

Il Presidente

Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 13 agosto 2021.

per Il Direttore della Segreteria

Melita Di Iorio

Cristina Fittipaldi (f.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, terzo comma, nei confronti delle parti in causa private.

Il Presidente

Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti private.

per Il Direttore della Segreteria

Melita Di Iorio

(f.to digitalmente) Cristina Fittipaldi

Accertato l'avvenuto regolare e tempestivo versamento, da parte di entrambi i convenuti, dell'importo siccome determinato ai fini della definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. mediante sentenza inoppugnabile.